

SENTENZA 381/2025
REPERTORIO 418/2025
LIQUIDAZIONE 41/2025
CONTROLLATA



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE 14[^] CIVILE

composto dai sig.ri magistrati:

| | |
|-------------------|------------------|
| Giorgio Jachia | Presidente |
| Angela Coluccio | Giudice |
| Francesco Cottone | Giudice Relatore |

nell'ambito del procedimento per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata iscritto al numero **665-1/** del Ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno **2025** proposto

NEI CONFRONTI DI

EDOARDO GENNARINI (C.F. GNNDRD52A15H501I)

ha pronunciato la seguente

Sentenza

- **letto** il ricorso depositato in data 16.04.2025;
- **rilevato** che non sussistono ragioni per ritenere insussistente la giurisdizione italiana in conformità a quanto previsto dall'art.41 Cei; e la competenza del Tribunale di Roma è indiscussa atteso che la società debitrice ha sede legale in Roma;
- **verificato** il deposito della documentazione prevista dall'art.39 C.C.I.I.
- **verificato** che non vi sono domande di accesso ad alcune delle procedura di cui al Titolo IV del C.C.I.I. e che sussistono i presupposti di cui agli artt.268 e 269 C.C.I.I.;
- **visto** l'art. 270 C.C.I.I.

P.g.m.

DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DI

EDOARDO GENNARINI (C.F. GNNDRD52A15H501I)

a) **nomina** giudice delegato per la procedura il dott. Francesco Cottone;



- b) rilevato che il Gestore della crisi individuato dall'OCC scelto dal debitore istante non ha compiuto una specifica valutazione in merito agli oneri da sottrarre alla liquidazione ex art.268 non avendo in alcun modo considerato la posizione reddituale del soggetto convivente risultante dallo stato di famiglia e non ha neppure considerato, nell'individuare le spese necessarie per il mantenimento il considerevole importo di €132,00 mensili per "le assicurazioni" auto del debitore;
- c) considerato, altresì, che nella valutazione in ordine alla diligenza nell'assumere le proprie obbligazioni il gestore ha ommesso di rilevare sia la non necessità di assistenza legale per proporre il ricorso per liquidazione giudiziale, sia la palese non congruità di quanto richiesto dai legali (indicati dall'OCC come advisor) che hanno assistito il Gennarini;
- d) **nomina** liquidatore la dott.ssa Alessandra Forconi (OCC Commercialisti Roma);
- e) **ordina** al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- f) **assegna** ai creditori e ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per trasmettere, **a pena di inammissibilità** al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art.201 C.C.I.I.;
- g) **ordina** al debitore ed ai terzi che a qualunque titolo li detengono di consegnare o rilasciare tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione in favore del liquidatore;
- h) **dispone**, in caso di presenza nel patrimonio del debitore di beni immobili o di mobili registrati, che il liquidatore provveda alla trascrizione del presente provvedimento presso gli uffici competenti;
- i) **ordina** al liquidatore di procedere all'inserimento della Sentenza nel sito internet del Tribunale (o del Ministro della giustizia) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la sua pubblicazione nel registro delle imprese;
- j) **dispone** che l'OCC che ha prestato assistenza al debitore depositi la prova degli adempimenti di cui all'art.269, 3° comma, C.C.I.I.
- k) **ordina** ai sensi di quanto disposto dall'art.272 C.C.I.I. al liquidatore di provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori;
- l) **dispone** che il liquidatore provveda a notificare la presente sentenza ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione;



- m) **dispone** che il liquidatore provveda entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente sentenza a completare l'inventario dei beni del debitore ed a redigere un programma di liquidazione in ordine ai tempi ed alle modalità di liquidazione
- n) **ricorda** che alla liquidazione controllata si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt.143, 150 e 151 C.C.I.I.;
- o) **manda** alla cancelleria per la comunicazione al liquidatore ed al debitore;

Così deciso nella camera di consiglio del 30/04/2025.

Il giudice relatore
Francesco Cottone

Il Presidente
Giorgio Jachia

